

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

(Provincia di Bergamo)

OGGETTO: *Contratto in modalità elettronica per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico - Periodo 01.09.2018 - 31.08.2021 – CIG: 722717015B.*

Repertorio n. 3131

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto **(2018)**, il giorno ventuno **(21)** del mese di marzo **(03)**, presso la sede comunale di Cologno al Serio (Bg), sita in via Rocca n. 2/a, avanti a me BRANDO dott. Giuseppe, Segretario comunale dell'ente intestato, autorizzato a rogare, nell'interesse dell'ente medesimo, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si sono costituiti:

1) la dott.ssa mag.lis GHILARDI Lidia (C.F. GHLLDI68M47B393I), nata a Calcinate (BG) il 07.08.1968, nella sua qualità di Funzionario socio-educativo, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente comunale in via Rocca n. 2/a, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente rappresentato (C.F. 00281170167), in forza del decreto sindacale n. 25 del 29.12.2017 ed in ottemperanza all'art. 107 comma 3 lett. c) del Tuel di cui al D.Lgs. n. 267/2000 - di seguito indicato per brevità anche **“Comune/Amministrazione”**;

2) il sig. LORENZI Pietro Renzo, (LRNPRR67P08C894I), nato a Cologno al Serio (Bg) il 08.09.1967, residente a Cologno al Serio (Bg) in via Solferino n. 38, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico/Legale Rappresentante della società BUS LORENZI S.R.L. con sede a Cologno al Serio in Via Solferino n. 38, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della

società rappresentata, C.F.- P.Iva. 03279690162, , iscritta alla CCIAA di Bergamo con numero REA BG 364500, come risulta dal documento di verifica di autocertificazione n. protocollo P V2682777 del 09.01.2018 estratto dalla banca dati della Camera di Commercio, di seguito indicata per brevità anche “**affidataria/aggiudicataria**”.

Le parti, della cui identità e poteri io Segretario comunale rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona n. 79 del 21.07.2017 – esecutiva ai sensi di legge e in atti –, avente per oggetto “Servizio di trasporto scolastico – anni scolastici 2018/19 – 2019/20 e 2020/21 – Approvazione schemi di gara – Ricorso alla centrale unica di committenza: Ente capofila comune di Romano di Lombardia – Prenotazione impegno di spesa” è stato stabilito di appaltare il servizio mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del minore prezzo, utilizzando per la gestione della gara la Centrale Unica di Committenza con l’Ente Capofila Comune di Romano di Lombardia, giusta convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08.05.2017 e perfezionata in data 24.05.2017;
- con il medesimo atto è stata prenotata la spesa a carico del Comune di Cologno al Serio e sono stati approvati i seguenti documenti necessari per dar corso alla gara per il servizio di trasporto scolastico del Comune di Cologno al Serio, oggetto del presente contratto:
 - Relazione tecnica-illustrativa
 - Indicazioni ai sensi dell’art. 26 c.3 D.Lgs 81/2008
 - Il calcolo della spesa

- Il prospetto economico per l'acquisizione dei servizi

- Il capitolato speciale e prestazionale con gli allegati specifici;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 90 del 20.09.2017 – esecutiva ai sensi di legge e in atti – è stata assegnata, ai sensi dell'art. 2 della convenzione per la Centrale Unica di committenza, una persona, dell'Area Servizi alla Persona, all'ufficio della CUC limitatamente all'espletamento della procedura per l'appalto relativo al servizio di trasporto scolastico oggetto del presente contratto;
- Con il medesimo atto è stata altresì confermata quale responsabile unico del procedimento, non essendo stato diversamente indicato dalla stazione appaltante, la responsabile dell'Area Servizi alla Persona;
- ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del successivo Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016, sono state regolarmente effettuate le pubblicazioni obbligatorie degli atti di gara;
- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato nel giorno 08.01.2018, sono pervenute due buste chiuse da parte delle società MORETTI BUS SERVICE Sas e BUS LORENZI S.r.l.;
- in data 09.01.2018 si è svolta presso gli uffici della CUC, nel Comune di Romano di Lombardia, la procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio in oggetto, è stato redatto il relativo verbale con la graduatoria provvisoria delle offerte e formulata la proposta di aggiudicazione a favore della società BUS LORENZI S.R.L. con sede a Cologno al Serio, Via Solferino 38;
- con successiva determinazione n. 2 del 22.01.2018 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti –, la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ha provveduto ad approvare il verbale di gara redatto dalla CUC e ad

aggiudicare in via definitiva, (stante la verifica positiva di tutti i requisiti dichiarati), il servizio di trasporto scolastico per il periodo 01.09.2018 - 31.08.2021 (con possibilità di rinnovo alle condizioni indicate nel capitolato d'appalto) alla società BUS LORENZI srl con sede a Cologno al Serio (BG) in via Solferino n. 38, per un corrispettivo per l'intero periodo di euro 268.547,11 + oneri di sicurezza di euro 5.518,95, pari ad un valore contrattuale di euro 274.066,06 (oltre IVA);

DATO ATTO CHE:

- la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, ha effettuato la verifica in ordine al possesso dei requisiti generali prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del D.Lgs. 56/2017, dichiarati dall'operatore economico in sede di gara;
- l'affidatario risulta regolare ai fini contributivi, come evidenziato dal DURC recante n. protocollo INPS_9678446 e valido sino al 20.06.2018;
- Con nota protocollo com.le n.1298 del 22.01.2018 è stata effettuata la comunicazione di affido del servizio di che trattasi alla società BUS LORENZI S.R.L. sopra indicata;
- sono state effettuate le prescritte pubblicazioni dell'avviso di aggiudicazione del suddetto servizio;
- si è provveduto a dare notizia, sul profilo del Committente dei risultati della gara;
- in data 09.03.2018, è stata richiesta nei confronti dell'affidataria apposita informativa antimafia - art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 -.

Ciò premesso e constatato, tra le parti come sopra convenute,

SI CONVIENE E STIPULA quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona n. 2 del 22/01/2018 – esecutiva ai sensi di legge ed in atti – il Comune di Cologno al Serio, a mezzo del predetto Responsabile di Area, affida alla società BUS LORENZI S.R.L., con sede a Cologno al Serio (BG) in via Solferino n. 38, come sopra rappresentata, che accetta, il servizio di trasporto scolastico - Periodo 01.09.2018 - 31.08.2021. L'appaltatore si impegna nell'esecuzione dello stesso all'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nei documenti di gara (bando, disciplinare di gara, offerta e capitolato speciale d'appalto) e della disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il capitolato d'appalto (*composto da 36 articoli e dall'allegato "A" – Prospetto Linee trasporto scolastico e articolazione degli orari di servizio-*) sottoscritto per accettazione dalle parti contraenti, non viene materialmente allegato e risulta depositato agli atti del Comune, ma i suoi contenuti sono recepiti nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Durata

La durata del contratto è triennale e precisamente dal 01.09.2018 al 31.08.2021. E' prevista, a discrezione del Comune, la possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità e le tempistiche previste nell'art. 2 del capitolato. Alla suddetta scadenza, qualora non si proceda con il rinnovo, il contratto scadrà di pieno diritto senza necessità di disdetta o preavviso.

Art. 3 – Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'affidataria per il pieno e perfetto adempimento del contratto è stabilito in euro 274.066,06 (euro duecentosettantaquattromilasessantasei/06), al netto dell'IVA nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 32 del Capitolato speciale d'appalto tutti gli obblighi ed oneri

derivanti dall'esecuzione del contratto sono compresi nei corrispettivi contrattuali.

La Ditta appaltatrice prende atto che il Comune provvederà ai pagamenti secondo le modalità previste dall'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto, al quale si rinvia in ordine alle modalità e le tempistiche con le quali detto corrispettivo verrà versato.

Art. 4 – Revisione dei prezzi

Decorso il primo anno di durata del contratto, per gli anni successivi, è consentita la revisione periodica dei prezzi.

Le modalità per procedere alla revisione dei prezzi sono indicate nell'art. 16 del capitolato d'appalto cui si rinvia. Si dà atto che si provvederà all'adeguamento dei costi solo qualora si registri un aumento superiore al 1,5% (unovirgolacinque per cento) rispetto al prezzo in vigore per il periodo settembre/agosto precedente ed in misura pari all'eccedenza di detta percentuale.

Art. 5 - Cauzione definitiva

A norma degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 67 del D.Lgs. n. 56/2017, e dell'art. 6 del Capitolato d'appalto, l'affidataria ha costituito apposita cauzione definitiva pari al 5,00% dell'importo netto d'appalto, essendo la stessa in possesso della certificazione di qualità UNI-EN ISO 9001:2008, certificato n. QMS 0615 004339, valido sino al 04/06/2018 e pertanto risultante nella misura di euro 13.703,39.= mediante polizza fidejussoria n. 1/54825/96/159522403 rilasciata da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di Ugnano, in data 22.02.2018;

La garanzia come sopra costituita copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto.

In caso di riduzione della garanzia per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell'ammontare iniziale entro 15 giorni dal verificarsi della riduzione.

Art. 6 – Assicurazione

L'affidataria assume la responsabilità per tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del presente appalto da qualsiasi causa determinati, nonché tutti i rischi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio stesso e delle attività correlate, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Ai sensi dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, la società appaltatrice, come risulta dagli atti depositati, ha stipulato apposite polizze assicurative per le tipologie dei seguenti rischi:

- responsabilità civile auto (RCA) con massimali garantiti in misura unica, per ciascun sinistro/per persona/per danni a cose, almeno pari a euro 10.000.000,00;
- responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale unico non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, per persona, per danni a cose o animali;
- responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con massimale per sinistro e condizioni normative adeguate all'attività oggetto dell'appalto e comunque non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro – euro 3.000.000,00 per persona.

La società aggiudicataria deve prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL" come indicato nel sopra citato art. 8 del capitolato.

L'affidataria dovrà altresì presentare, prima dell'inizio del servizio, la documentazione elencata nell'art. 25 del CSA.

Art. 7 – Adempimenti in materia di lavoro – sicurezza –

codice di comportamento

L'aggiudicataria, come prescritto nell'art. 12 del capitolato d'appalto, è tenuta ad

osservare integralmente le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica ed in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste a favore dei lavoratori dipendenti, risultanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore e degli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, con esclusione di regolamenti, norme interne o quant'altro determini sostanzialmente una minore tutela contrattuale del lavoratore o socio-lavoratore.

L'affidataria, come indicato nell'art. 26 del CSA, dovrà avvalersi di idoneo personale qualificato, che dovrà osservare un comportamento corretto e consono tenuto conto della tipologia dell'utenza (*ragazzi in età scolastica*).

L'affidataria deve attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alla tutela dei lavoratori. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni.

E' tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs.n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a quanto riportato nel documento di valutazione dei rischi (DVR), depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta responsabile della sicurezza per i lavoratori il sig. Alessandro Lorenzi.

Non risulta necessaria la redazione del DUVRI poiché l'esecuzione dell'appalto, oggetto del presente contratto, non è prevista all'interno della Stazione appaltante o all'interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati.

L'affidataria è da considerarsi "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81 del 2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'affidataria si obbliga altresì ad applicare, per quanto compatibili, per i collaboratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, le prescrizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti di questo Comune.

La violazione di detto obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto.

Art. 8 – Modalità di gestione ed obblighi dell'aggiudicataria

L'art. 24 del capitolato speciale d'appalto riporta in modo dettagliato le modalità di gestione del servizio di trasporto oggetto del presente contratto. Il servizio si svolgerà sui percorsi riportati nell'allegato A "Prospetto Linee trasporto scolastico e articolazione degli orari di servizio" del capitolato stesso.

L'affidataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto scolastico.

La società BUS LORENZI S.R.L. è altresì tenuta a:

- far pervenire prima dell'inizio del servizio tutti i documenti indicati nell'art. 25 del Capitolato speciale d'appalto;
- a nominare un responsabile referente, coordinatore del servizio e del personale, sempre raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 19.00 nelle giornate di attività scolastica, che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il Comune.

Eventuali successive modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione.

Art. 9 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Per le modifiche e le variazioni al contratto si applica quanto previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 in materia di servizi.

L'art. 18 del capitolato speciale d'appalto riporta le modifiche prevedibili e non sostanziali previste ai sensi dei commi 1 lett a) e 4 del citato art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 10 – Clausola sulla tracciabilità finanziaria

Si dà atto che ai sensi dell'art. 3 della L. n° 136/2010 e s.m.i. recante "Piano

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

antimafia”, l'affidataria ha comunicato alla stazione appaltante gli estremi del conto

corrente bancario dedicato attraverso il quale effettuare i pagamenti relativi

all'appalto in oggetto. Con la medesima comunicazione sono stati altresì segnalati i

nominativi dei soggetti abilitati ad operare sul predetto conto.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, dovranno essere effettuati

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG n. 722717015B di cui al presente

appalto.

L'affidataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti

apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi di

tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli

obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136 del

13/08/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi a questo appalto, il

presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il contratto d'appalto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni

vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SpA.

A norma del comma 9 del precitato art. 3, l'Amministrazione verifica in sede di

liquidazione dei pagamenti in favore dell'appaltatrice e con ulteriori interventi di

controllo l'assolvimento, da parte di quest'ultima, degli obblighi inerenti alla

tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 12 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

A norma di quanto indicato nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la cessione

del presente contratto.

L'art. 19 del capitolato speciale d'appalto ammette il subappalto nei limiti di cui al medesimo art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'inosservanza di quanto sopra comporta l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi s'intende l'affidataria del servizio.

Art. 13 - Contestazioni – Penali – Risoluzione

Il Comune ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale quando richiamata preventivamente, mediante nota scritta, la Ditta affidataria, per almeno tre volte nell'anno scolastico, all'osservanza degli obblighi contrattuali, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate, così come stabilito dall'art. 34 del capitolato speciale d'appalto. In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 1.550,00 in proporzione alla gravità dell'inadempienza contrattuale ed all'eventuale recidiva di quanto riscontrato.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicataria ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Le situazioni che possono dar motivo a penalità sono indicate nel già citato art. 34 del Capitolato speciale d'appalto.

L'art. 20 del CSA riporta inoltre i casi in cui si addiverrà alla risoluzione del contratto, in deroga agli artt. 1454 e 1456 del C.C.. In detti casi il Comune procederà con formale diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza

convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su tutta la cauzione definitiva a titolo di penale. (art. 35 del CSA).

Art. 14 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto, che non si siano potute comporre in sede amministrativa, saranno definite dal competente Foro di Bergamo.

Art. 15 – Disposizioni antimafia

Come previsto dalla normativa, per il presente contratto è stata richiesta nei confronti dell'affidataria apposita informativa antimafia - art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 -, in data 09.03.2018, ad oggi inevasa. Ai sensi dell'art. 88 del citato D.Lgs., si dà atto pertanto che nel caso risultassero a carico della società BUS LORENZI SRL talune delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al decreto legislativo n. 159/2011, il presente contratto si intenderà risolto *ipso iure*, fatto salvo il diritto di richiedere ogni eventuale ulteriore risarcimento.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza l'affidataria, avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

L'art. 10 del capitolato speciale d'appalto prevede che il Comune debba nominare la ditta aggiudicataria responsabile delle informazioni che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente dovrà acquisire.

La società BUS LORENZI srl ha comunicato con nota prot 4832 del 15.03.2018 il nominativo del responsabile del trattamento dei detti dati.

L'aggiudicataria sarà ritenuta unica responsabile dei dati utilizzati in modo

improprio e non per finalità di servizio.

Art. 17 – Spese contrattuali – Trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (*imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.*) sono a totale carico dell'affidataria, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, che è a carico della stazione appaltante. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto – I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è dovuta in misura forfetaria di € 45,00=. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod 4.5 e successivi. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

E richiesto io Segretario comunale ho fatto redigere, sotto la mia vigilanza, dal competente ufficio comunale, quest'atto con l'utilizzo di mezzi elettronici, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, su numero tredici (13) pagine a video, da me letto alle parti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale), previa verifica della validità dei relativi certificati di firma. Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi.

Per il Comune di COLOGNO AL SERIO – *la Responsabile dell'Area Servizi alla Persona dott.ssa mag.lis Lidia GHILARDI*

Per BUS LORENZI srl – Legale Rappresentante LORENZI Pietro Renzo

Il Segretario comunale – *dott. Giuseppe BRANDO*